

Dichiarazione dell'Appaltatore, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, allegata all'Accordo Quadro per l'esecuzione in appalto di Indagini geognostiche con metodologia wireline fino alla profondità massima di 600 metri (sondaggi a carotaggio continuo, sondaggi a distruzione di nucleo, prove geotecniche in foro, prelievo di campioni, installazione di strumentazione in foro e gestione delle misure di controllo) relative alla caratterizzazione dei terreni interessati dalla Progettazione di Fattibilità tecnico-economica, Definitiva ed Esecutiva di linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti nell'ambito del Territorio Nazionale,

Il sottoscritto, nella qualità di .....,  
.....  
....., dichiara di avere letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, con la seguente sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., le seguenti clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili "vessatorie", contenute nel contratto e precisamente:

**a) Nell'Accordo Quadro sottoscritto in data odierna:**

Art. 2.4 (causa di risoluzione contrattuale); Art. 2.8 bis (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni); Art. 3.2 e 3.4 (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni; limitazione del diritto ad ulteriori compensi ed indennizzi); Art. 4.4 (applicabilità delle disposizioni più favorevoli per Italferr); Art. 5 (clausola di non gradimento); Art. 6.7 (facoltà di Italferr di rifiutare o richiedere la sostituzione dei rappresentanti dell'Appaltatore senza alcun compenso a titolo di indennizzo); Art. 8.3 (oneri ricompresi nei corrispettivi); Art. 9 (invariabilità dei prezzi); Art. 10.7 (interessi comprensivi del maggior danno ex art. 1224 c.c.); Art. 11 (incedibilità del contratto e dei crediti e debiti); Art. 12 (cauzione definitiva); Art. 13 (responsabilità dell'appaltatore per danni ed assicurazione); Art. 16.3 (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, limitazione del diritto ad ulteriori compensi); Art. 16.7(v) e 16.7 (iv) (facoltà di sospendere i pagamenti; detrazione dei corrispettivi); Art. 19 (varianti in corso d'opera); Art. 20.2 (oneri ricompresi nei corrispettivi); Art. 24.5 (limitazione del diritto ad ulteriori compensi ed indennizzi); Art. 25 (penalità); Art. 26.5 (emissione degli elaborati in forma preliminare); Art. 29 (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni); Art. 31 (risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità); Art. 32 (recesso); Art. 32 bis (risoluzione delle

controversie, deroga alla competenza territoriale); Art. 33 (proprietà dei documenti licenze e brevetti); Art. 35 (impegno di riservatezza); Art. 36 (obbligo dell'Appaltatore a manlevare e tenere indenne Italferr).

b ) nelle “Condizioni Generali di Contratto”:

Art. 5 (Proprietà industriale e commerciale, brevetti); Art. 11.9 (garanzie e coperture assicurative); Art. 16.6 e Art.16.7 (istanza di recesso, decadenze da eccezioni e riserve, limitazione alla facoltà di opporre eccezioni); Art. 17.10 (sospensione della prestazione); Art. 28.2 (sospensione lavori, limitazione del diritto ad indennizzi) Art. 30 (limiti alla responsabilità per danni, assunzione di responsabilità e limitazione della facoltà di opporre eccezioni, onere a carico dell'Appaltatore per mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa); Art. 31.2 (assunzione di oneri a carico dell'Appaltatore); Art. 35 (decadenza per difetto o intempestività o irregolare formulazione delle riserve); Art. 38 (quinto d'obbligo e recesso senza indennizzo); Art. 45.6 (interessi comprensivi del maggior danno ex art. 1224 c.c.); Art. 47.2 (accettazione tacita del conto finale e decadenza per mancata conferma riserve); Art. 56.5 (interessi comprensivi del danno ex art. 1224 c.c.); Art. 57.1 (oneri compresi nel corrispettivo contrattuale); Art. 59.1 (responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difetti anche in assenza di colpa); Art. 59.4 (deroga all'art.1667 c.c.); Art. 60 (clausola risolutiva espressa).